



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 17/12/2009)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	4
Art. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
Art. 4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	6
Art. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	8
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	9
Art. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE.....	9
CAPO I	
NORME TECNICHE	
Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	9
Art. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	9
Art. 8 - ORARI	9
Art. 9 - LIMITI MASSIMI	10
Art. 10 - EMERGENZE	11
Sezione 2 - ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO ED IN ALTRE AREE NON DESTINATE A TALE SCOPO	11
Art. 11 - ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	11
Art. 12 - ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE.....	12
Art. 13 - ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI	12
CAPO 2	
AUTORIZZAZIONI	
Sezione 1 - PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	13
Art. 14 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO	13
Art. 15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	15

TITOLO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	16
Art. 16 - ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA	16
TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 17 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	18
Art. 18 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	18
Art. 19 - SANZIONI.....	18
Art. 20 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI	19
Art. 21 - ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME	19
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE	19
Allegato n. 1	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'	21
Allegato n. 2	
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA	
(cantieri che rientrano nella deroga semplificata)	
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e	
case di cura per durata inferiore a 5 gg. lavorativi) - DEROGA SEMPLIFICATA	22
Allegato n. 3	
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e	
case di cura per durata compresa tra i 5 ed i 20 gg. lavorativi) - DEROGA SEMPLIFICATA	23
Allegato n. 4	
(attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo	
ovvero mobile, ovvero all'aperto)	
DEROGA SEMPLIFICATA	24
Allegato n. 5	
(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)	
DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER DURATE INFERIORE a 3 GIORNI	
DEROGA SEMPLIFICATA	25
Allegato n. 6	
(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)	
DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER DURATE SUPERIORE a 3 GIORNI	
DEROGA SEMPLIFICATA	26
Allegato n. 6	
DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA	
(Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)	27

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e della L.R. 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/1995 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

Art. 2 **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

valori limite di emissione – Leq in dB (A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

Classi destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

Classi destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva):

- 5 db(A) nel periodo diurno;
- 3 db(A) nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- negli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leg in dB(A): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:

- a) se riferiti ad un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/1995.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella I classe salvo siano assegnati a classe superiore, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. Liguria 1585/1999, nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

Art. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art. 11 della L.R. n. 12/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di 6 mesi (vedere art. 3 L.R. 6/2003) dall'approvazione della Classificazione acustica del territorio comunale. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.L., e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n. 3 Genovese.

Art. 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/1995 con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 534 del 28/05/1999 (Titolo II) i seguenti soggetti:

- I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/1995 e di seguito riportate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di

quartiere) e F (strade Locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

- discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- i richiedenti il rilascio:
- di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 (documentazione di previsione di impatto acustico) deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

Sono esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico i richiedenti istanze di autorizzazione, concessione o denunce di inizio attività relative ad attività commerciali quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali polifunzionali), commercio all'ingrosso e commercio per conto terzi.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'All. n. 1.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività come evidenziati nell'All. n. 1 o di analoga tipologia la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del Decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 5
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 534 del 28/05/1999 (Titolo III):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/1995.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari). Sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno a prevalente carattere stagionale, intendendosi per tali quelle attività che pur avendo durata limitata nel tempo, si ripresentano a cadenze fisse (in genere annuali o stagionali).

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall'art. 2 della L. 447/1995 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

CAPO I

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali è consentita, nel rispetto del presente Regolamento, nei giorni:

giorni feriali escluso il sabato:

- dalle 08.00 alle 12.00 e
- dalle 14.00 alle 19.00;

sabato

- dalle 08.00 alle 12.00.

Fuori degli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziale qualsiasi attività rumorosa.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, luoghi di culto è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta indipendentemente dalla durata.

Art. 9 **LIMITI MASSIMI**

Il valore limite massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto è di 70 dB(A) limitatamente agli intervalli lavorativi concessi, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore descritte precedentemente è consentito, previa specifica autorizzazione, il limite di 80 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria 09.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00. Non si considerano i limiti differenziali. Limiti superiori potranno essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti dovranno essere permessi per periodi il più possibile limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal Decreto ministeriale del 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 30 minuti per i cantieri stradali, e di 15 minuti per tutte le altre attività.

Le attività che si prevede possano superare i limiti di zona previsti dalla Classificazione acustica del territorio comunale, ma che rientrino nelle condizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, sono soggette ad autorizzazione in deroga di tipo semplificato secondo le modalità previste al successivo articolo 14.

Per cantieri la cui attività abbia durata superiore ai 20 gg. lavorativi, l'impresa dovrà procedere, tramite tecnico competente in acustica ambientale, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso,

dovranno essere trasmesse al Comune nonché tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi saranno ripetuti con cadenza da stabilirsi nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

Art. 10 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO ED IN ALTRE AREE NON DESTINATE A TALE SCOPO.

Art. 11 ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata nella Classificazione acustica del territorio comunale.

1. LIMITI MASSIMI :

Internamente all'area:

Il limite massimo di emissione da non superare è di 75 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

Esternamente all'area:

I limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.

2. GIORNI: Tutti

3. ORARIO DELL'ATTIVITÀ :

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -

Art. 12
ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE
AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

1. LIMITI MASSIMI:

il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto è:

70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00

60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

2. GIORNI: Tutti

3. DURATA:

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi tra loro.

4. ORARIO DELL'ATTIVITÀ:

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -

Art. 13
ATTIVITÀ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN
NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La relazione, secondo quanto previsto al successivo art. 15, dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

CAPO 2
AUTORIZZAZIONI

Sezione 1

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 14
**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dalla Classificazione acustica del territorio comunale, ma che rientra nelle condizioni stabilite al Capo 1 - Sezione 1, art. 9 ed alla Sezione 2, artt. 11 e 12, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza in bollo, corredata dalla documentazione sottoindicata.

- I) Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi (All. n. 3):
- 1) relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
 - 2) elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262);
 - 3) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - 4) pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale.

Qualora la durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività della sola istanza in bollo con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento (All. n. 2).

In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta si intende concessa.

- II) Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto (All. n. 4):
- 1) dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 11 del presente regolamento;
 - 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

III) Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni da espletarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo, per durate inferiori a 3 giorni e che soddisfano i requisiti indicati all'art. 12 del presente regolamento (All. n. 5):

- 1) relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Qualora l'attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta (All. n. 6):

- 3) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

L'Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Qualora il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività corredata, dalla documentazione sotto indicata in duplice copia (All. n. 7):

- I) relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale che comprenda:
- 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - 3) per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262);
 - 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

L'ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere della A.S.L. n. 3 Genovese, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

TITOLO III ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 16

ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (tagliaerba, sega elettrica,...) è consentito nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato

- dalle 08.00 alle 12.00 e
- dalle 15.00 alle 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

2. MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole al di fuori del centro abitato per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

3. ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani è consentito nei seguenti orari:

- dal 1° giugno al 15 settembre
dal lunedì a domenica
 - dalle 05.00 alle 12.00

- dal 16 settembre al 31 maggio
dal lunedì al sabato
 - dalle 06.00 alle 12.00

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

4. ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che non comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte con le seguenti modalità:

dal lunedì a domenica

- dalle 09.00 alle 24.00

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 65 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

5. ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada.

6. ALTRE ATTIVITA'

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

dalle ore 6 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;

dalle ore 7 alle ore 21 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 **ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della L. n. 447/1995 e all'art. 6 della L.R. n. 12/1998, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

A fronte di rilievi strumentali espletati dal Comune nell'esercizio delle funzioni di controllo, svolti avvalendosi anche di organi tecnici di carattere pubblico, riscontranti il superamento dei limiti previsti dalla norma e/o dal presente Regolamento, oltre ai previsti provvedimenti sanzionatori, verrà emesso un provvedimento ingiuntivo recante la richiesta di messa in atto di interventi atti ad eliminare l'inconveniente contestato. Tali interventi dovranno avvenire entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento di cui sopra e a conclusione degli stessi il soggetto destinatario dell'ingiunzione dovrà presentare presso i competenti Uffici Comunali la documentazione necessaria corredata anche da perizia tecnica, stilata da tecnico competente in acustica ambientale, attestante il conseguimento del rispetto dei limiti previsti. A tale documentazione dovranno essere allegati anche le schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000.

Art. 18 **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 19 **SANZIONI**

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. n. 447/1995 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e

quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

Art. 20
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e/o al presente Regolamento (quantificabile in 2 controlli consecutivi nei quali si é rilevato il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento all'interno dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione) comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 21
ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME

1. Il presente Regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti, attinenti le competenze dell'Amministrazione Comunale in materia di acustica.
2. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente Regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

Art. 22
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto
nato ail
residente a via/piazzan.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

che nello svolgimento dell'attività di

ubicata in via

non verrà fatto uso di:

1. Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
2. Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
3. Estrattori di aria.
4. Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi e i circoli privati).
5. Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

Data,

La/il dichiarante
(firma leggibile)

Allegato n. 2
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(cantieri che rientrano nella deroga semplificata)
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore a 5 gg. lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni (esclusi il sabato e la domenica) dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____
con il seguente orario dalle _____ alle _____
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, della Classificazione acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di Cogoleto.

In fede.

Data _____ firma _____

Allegato n. 3

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata compresa tra i 5 ed i 20 gg. lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

comunica che:
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, della Classificazione acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Cogoleto e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995.

In fede.

Data _____ firma _____

Allegato n. 4
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo
ovvero mobile, ovvero all'aperto)

DEROGA SEMPLIFICATA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

comunica che:
nei giorni dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 - 24.00) _____
e nel rispetto, internamente all'area, dei limiti di emissione di 75 db(A) ed esternamente all'area i
limiti di zona in facciata ai recettori più disturbati;

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia,
della Classificazione acustica del territorio comunale, e di rispettare quanto indicato nel
Regolamento delle attività rumorose del Comune di Cogoleto e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995.

In fede.

Data _____ firma _____

Allegato n. 5
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER DURATE INFERIORE a 3 GIORNI

DEROGA SEMPLIFICATA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

comunica che:
nei giorni dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 - 24.00) _____
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle
ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai
recettori più disturbati;

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia,
della Classificazione acustica del territorio comunale, e di rispettare quanto indicato nel
Regolamento delle attività rumorose del Comune di Cogoleto e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data _____ firma _____

Allegato n. 6
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PER DURATE SUPERIORE a 3 GIORNI

DEROGA SEMPLIFICATA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta) _____
sede _____
legale _____
(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che:
nei giorni dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 - 24.00) _____
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle
ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai
recettori più disturbati;

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia,
della Classificazione acustica del territorio comunale, e di rispettare quanto indicato nel
Regolamento delle attività rumorose del Comune di Cogoletto e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995;
 2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
 3. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995.
- In fede.

Data _____ firma _____

Allegato n. 7
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI COGOLETO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro
(specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede
legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

comunica che:
nei giorni dal _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, della Classificazione acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Cogoleto e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995, contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
 - 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
 - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
 - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
 - 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262).

In fede.

Data _____ firma _____